

Proc. n. 38022/2008 R.G.A.C.

Sentenza n. \_\_\_\_\_

9579/10

Prom. 1869/10

Ref. n. 13394/10



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Casoria, ha pronunciato  
la seguente

1 Prod.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38022 dell'anno 2008 del ruolo generale degli affari con-  
tenziosi civili,  
avente ad oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 comma 1° c.p.c.

tra

M e EI, rappresentati e difesi dagli avvocati R.  
- studio in Napoli, alla  
quali sono elettivamente domiciliati

opponenti

e

EI SRL, a mezzo della sua mandataria U.  
SPA, in persona del legale rappresentante, cessionaria dei crediti dell'U  
e dell'U, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano  
De Simone e Antonio De Simone - studio in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50 - presso i  
quali è elettivamente domiciliata

opposta

CONCLUSIONI

Udienza del 13.4.2010:

Opponente: "Si riporta integralmente ai propri scritti ed in particolare all'eccepita divergenza  
catastale degli immobili descritti nell'atto di precetto. In ogni caso chiede integrale accoglimento  
della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione... Insiste per la nullità  
dell'atto di precetto così come notificato e, quindi, per la condanna della E  
srl per  
questa procedura".

M

Opposta: "Si riporta a tutto quanto dedotto con i propri scritti difensivi, ribadendo l'infondatezza dell'opposizione. Conclude pertanto per il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto.... Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e rappresenta che l'opposizione introduttiva del presente giudizio non aveva ad oggetto la presunta erroneità del precetto sulla base di divergenze catastali, ma fondamentalmente il diritto dell'opponente di agire esecutivamente in ordine alla legittimazione ad agire della E srl ed al titolo esecutivo, che si ribadisce è divenuto esecutivo".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17.10.2008 F1 citarono a giudizio la S.R.L. E, invitandola a comparire dinanzi a questo Tribunale per l'udienza del 25.2.2009.

Gli opposenti esposero:

- che, in data 29 settembre 2008, era stato loro notificato ex art. 140 c.p.c. atto di precetto, poi ritirato presso la casa comunale il 1°10.2008, con il quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di 216.052,10,  
- che il precetto si fondava su decreto ingiuntivo n. 2347/99, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 12.10.99, per lire 412.837.112, (€ 213.212,58), oltre interessi e spese, nei loro confronti, nonché di B.

S.P.A., appartenente al gruppo bancario

"U

che in data 18.5.2006 la S.R.L. E era divenuta cessionaria dei crediti dell'U e dell'U, giusto atto del 18.5.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2006;

- che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo nei confronti di M e B per mancata opposizione e nei loro confronti per omessa riassunzione del giudizio nei termini di legge.

Dedussero, quindi, che effettivamente vi era stato l'atto di cessione in favore della E, ma che esso non era stato mai a loro notificato; fecero "soprattutto" valere che, se effettivamente il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo nei confronti del M e della S, non lo era invece nei loro confronti, avendo essi riassun-

to il giudizio, pendente quindi regolarmente dinanzi al Tribunale di Napoli.

Conclusero quindi che la E aveva il pieno diritto di esercitare il suo diritto di cessionaria dei crediti, non però nei loro confronti, in quanto non obbligati; e chiesero che il Tribunale, sospesa ogni eventuale esecuzione promossa nelle more, volesse accertare e dichiarare l'inefficacia esecutiva e la nullità del precetto notificato il 29.9.2008, con condanna della El al pagamento delle spese di lite.

Si costituì l'opposta e resisté; dedusse in specie:

- che l'atto di cessione dei crediti in blocco era stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica n. 135 del 13.6.2006, adempimento questo che, secondo l'art. 58 legge bancaria, produceva gli effetti dell'art. 1264 c.c. verso il debitore ceduto;

- che l'altro motivo di opposizione era evidentemente pretestuoso, in quanto era perfettamente vero che il decreto ingiuntivo non era stato opposto dal M: ) e dalla S

così come era vero però che esso era diventato esecutivo anche nei confronti degli odierni opposenti, i quali, dopo l'interruzione dovuta al fallimento della S

(altro debitore ingiunto), non avevano più riassunto il giudizio di opposizione;

- che il M e la Fi cercavano di creare confusione ad arte, in quanto il giudizio ancora pendente era relativo all'opposizione proposta avverso il decreto 2309/99, emesso l'11.9.1999 sempre dal Tribunale di Napoli.

La E s.r.l. chiese pertanto che il Tribunale volesse rigettare l'opposizione con il favore delle spese.

All'udienza di comparizione del 3.3.2009 la causa - su richiesta congiunta delle parti - fu rinviata al 14.7.2009 con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.; nella successiva udienza fu rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.04.2010.

In questa ultima udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale ha riservato la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica, i quali sono venuti a scadenza il 2.7.2010.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' infondato il primo motivo relativo alla mancata notifica della cessione del credito in favore della opposta E s.r.l.

Per la verità il motivo è stato appena "abbozzato" e accompagnato dal riconoscimento dell'effettività della cessione, oggetto di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. E' evi-

dente che, pure se non esistessero le disposizioni dell'art. 58 co. 2 (- "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.") e 4 (- "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile." -) del D.Lgs. 1.9.93, n. 385, a nulla rileverebbe la mancata notifica al debitore ceduto, poiché questa omissione, come risulta dal chiaro disposto della legge civile (vedi comma 2° dell'art. 1264 c.c.), può giustificare solo la liberazione del debitore ceduto, che "in buona fede" (cioè ignaro dell'avvenuta cessione) abbia pagato il debito al creditore cedente, ma non influisce affatto sulla piena validità della cessione e anche sulla sua efficacia verso il debitore, una volta che egli abbia acquistato conoscenza della cessione ovvero che questa - anche, come nel caso di specie, attraverso l'intimazione di pagamento - gli sia stata comunque notificata (Cass. sez. III, 30.7.2004, n. 14610).

Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione. Non è neppure il caso di discutere sulla pendenza o meno del giudizio di opposizione: il decreto ingiuntivo n. 2347 del 1999 fu emesso, in data 12.10.1999, con clausola di provvisoria esecuzione contro S. .... s.r.l., M. .... e F. ...., per cui è certa l'esistenza del titolo esecutivo nei confronti degli odierni opposenti (vedi il fascicolo di produzioni dell'opposta).

I motivi fatti valere all'udienza di precisazione delle conclusioni, e poi sviluppati in comparsa conclusionale, circa un'errata indicazione catastale degli immobili ipotecati nell'atto di precetto, con necessità di rinnovazione dell'atto (e del successivo pignoramento) da parte di EI. .... sono assolutamente inammissibili, sia perché, configurando opposizioni a presunte irregolarità di atti ex art. 617 comma 1° c.p.c., giungono ben oltre il termine di legge, sia perché sono stati formulati solo all'udienza di precisazione delle conclusioni di un giudizio proposto per contestare (ex art. 615 1° comma c.p.c.) il diritto del creditore di procedere *in executivis*.

Va pertanto rigettata la proposta opposizione all'esecuzione e gli opposenti vanno condannati al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.540,63, di cui € 3.800,00 per onorario, € 1.925,00 per diritti, € 100,00 per spese, € 715,63 per rimborso spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto notificato il 17.10.2008 ex art. 615 1° comma c.p.c. da M. \_\_\_\_\_ e F. \_\_\_\_\_

avverso il precetto intimato loro il 29.9.2008 da E. \_\_\_\_\_ s.r.l., attraverso la sua mandataria U. \_\_\_\_\_ SPA, così provvede:

- rigetta l'opposizione;

- condanna M. \_\_\_\_\_ e F. \_\_\_\_\_ a pagare, in favore di E.

s.r.l., le spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 6.540,63 (seimilacinquecentoquaranta/63), come specificato in motivazione, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli il 12 luglio 2010.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
CANCELLERIA  
001

21.07.2010

IL CANCELLIERE



il giudice  
(dott. Antonio Casoria)

